

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 4 giugno 2002)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 6 luglio 2001 n. 5138 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 21 maggio 2002 n. 5138 R1 della maggioranza della Commissione speciale tributaria,

decreta:

I.
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Principio

Art. 7 cpv. 3 (nuovo)

³Nelle relazioni intercantionali resta riservato l'articolo 54.

In generale

Art. 15 cpv. 3 (nuovo)

³Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono riservate le disposizioni concernenti l'imposizione degli utili immobiliari (art. 123-140).

5. Deduzione delle perdite

Art. 30 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹Le perdite dei sette esercizi commerciali che precedono il periodo fiscale (art. 50) sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

³I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o di uno stabilimento d'impresa all'interno della Svizzera.

Deduzioni generali

Art. 32 cpv. 1 lett. g) e cpv. 2

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 9600.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 4800.- franchi per gli altri contribuenti. Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4000.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2000.- franchi per gli altri contribuenti.

²Se i coniugi vivono in comunione domestica, sono dedotti 7000.- franchi dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.

Deduzioni sociali**Art. 34 cpv. 1 lett. a), b), c), 3 e 4 (nuovo) e 5 (nuovo)**

¹Sono dedotti dal reddito netto:

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10400.- franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5600.- franchi, una deduzione per sostentamento da 5600.- a 10400.- franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);
- c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 12400.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

³Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 50) o dell'assoggettamento.

⁴In deroga al capoverso 3, per i figli nati entro il 31 dicembre 2002 la deduzione prevista dal capoverso 1 lettera a) è ammessa anche nell'anno in cui raggiungono i 18, rispettivamente, se a tirocinio o agli studi, i 25 anni di età.

⁵In caso di assoggettamento parziale, le deduzioni sociali sono accordate proporzionalmente. Per la determinazione delle aliquote esse sono prese interamente in considerazione.

Aliquote**Art. 35 cpv. 1, 2, 3 e 4 (nuovo)**

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 10 800	0.175	18.90	0.175
da fr. 10 900	a fr. 14 900	5.321	237.05	1.590
da fr. 15 000	a fr. 17 900	6.050	418.55	2.338
da fr. 18 000	a fr. 22 200	3.990	590.10	2.658
da fr. 22 300	a fr. 25 800	7.626	864.65	3.351
da fr. 25 900	a fr. 34 100	9.621	1 663.20	4.877
da fr. 34 200	a fr. 44 900	10.553	2 802.90	6.242
da fr. 45 000	a fr. 49 700	11.174	3 339.25	6.718
da fr. 49 800	a fr. 62 500	12.000	4 875.25	7.800
da fr. 62 600	a fr. 78 300	11.794	6 738.70	8.606
da fr. 78 400	a fr. 97 500	12.681	9 173.45	9.408
da fr. 97 600	a fr. 130 000	13.302	13 496.60	10.382
da fr. 130 100	a fr. 195 000	13.302	22 142.90	11.355
da fr. 195 100	a fr. 326 000	14.278	40 847.10	12.529
da fr. 326 100	in avanti	15.076		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie		Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino	a fr. 17 500	0.160	28.00	0.160
da fr. 17 600	a fr. 21 100	3.990	171.65	0.813
da fr. 21 200	a fr. 24 200	4.434	309.10	1.277
da fr. 24 300	a fr. 28 400	2.660	420.80	1.481
da fr. 28 500	a fr. 36 200	3.990	732.00	2.022
da fr. 36 300	a fr. 41 000	6.651	1 051.25	2.564
da fr. 41 100	a fr. 51 900	7.981	1 921.20	3.701
da fr. 52 000	a fr. 68 300	10.287	3 608.25	5.282
da fr. 68 400	a fr. 77 400	11.262	4 633.10	5.985
da fr. 77 500	a fr. 104 900	12.859	8 169.35	7.787
da fr. 105 000	a fr. 120 700	12.238	10 102.95	8.370
da fr. 120 800	a fr. 156 800	13.125	14 841.10	9.464
da fr. 156 900	a fr. 195 000	14.011	20 193.30	10.355
da fr. 195 100	a fr. 260 200	14.544	29 676.00	11.405
da fr. 260 300	a fr. 652 100	14.898	88 061.25	13.504
da fr. 652 200	in avanti	15.076		

³I redditi inferiori a 10'800.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 17'500.- franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Le frazioni di reddito inferiori a 100.- franchi non sono computate.

⁴Per l'applicazione delle aliquote dei capoversi 1 e 2 fa stato la situazione personale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (art. 50).

⁵In deroga al capoverso 4, per i contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata l'aliquota del capoverso 2 limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione.

3. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Art. 38 cpv. 4 (nuovo)

⁴Per l'applicazione dell'aliquota fa stato la situazione personale al momento della scadenza o del versamento della prestazione.

Compensazione degli effetti della progressione a freddo

Art. 39 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo) ¹Gli effetti della progressione a freddo sull'imposta gravante il reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Le somme devono essere arrotondate ai 100.- franchi superiori o inferiori. E' esclusa dall'indicizzazione la deduzione di cui all'articolo 34 capoverso 2.

²Il Consiglio di Stato decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell'1 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. E' determinante lo stato dell'indice al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

³La prima volta l'adeguamento è eseguito a partire dal 1. gennaio 2003 sulla base dello stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 dicembre 2001.

Titoli, crediti e partecipazioni a fondi di investimento immobiliari

Art. 45 cpv. 1 ¹I titoli che sono regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione media del mese antecedente il giorno determinante per l'imposta sulla sostanza.

Aliquote

Art. 49 cpv. 1 e 2 ¹L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino a fr. 200 000.-	1.000	200.00	1.000
da fr. 201 000.- a fr. 280 000.-	2.000	360.00	1.285
da fr. 281 000.- a fr. 700 000.-	2.500	1 410.00	2.014
da fr. 701 000.- a fr. 1 400 000.-	3.000	3 510.00	2.507
da fr. 1 401 000.- a fr. 2 800 000.-	3.250	8 060.00	2.878
da fr. 2 801 000.- in avanti	3.500		

²La sostanza inferiore a 200'000.- franchi è esente dall'imposta.

Periodo fiscale, anno fiscale

Art. 50 ¹Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. La pretesa fiscale nasce con l'inizio del periodo fiscale.

²Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

³Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici l'aliquota di imposta si determina in funzione del reddito calcolato su 12 mesi. I proventi non periodici non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Restano riservati gli articoli 36 e 38.

⁴Il capoverso 3 si applica per analogia anche alle deduzioni.

Determinazione del reddito

Art. 51 ¹Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

²Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

³I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni periodo fiscale e alla fine dell'assoggettamento. La chiusura dei conti può non essere eseguita se l'attività indipendente ha avuto inizio nell'ultimo trimestre del periodo fiscale.

Determinazione della sostanza

Art. 52 ¹La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

²Con l'accordo del contribuente i titoli non quotati possono essere determinati sulla base del loro valore all'inizio del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

³Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente i cui esercizi commerciali non coincidono con l'anno civile, la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

⁴Se le condizioni di assoggettamento sono realizzate soltanto durante una parte del periodo fiscale, è prelevata solo l'imposta corrispondente a questa parte. È riservato l'articolo 54.

⁵Se il contribuente eredita sostanza nel corso del periodo fiscale fa stato per analogia il capoverso 4.

Tassazione in caso di matrimonio o di suo scioglimento

Art. 53 ¹In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.

²In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.

³Se uno dei coniugi muore nel corso del periodo fiscale, i due coniugi sono tassati congiuntamente fino al giorno del decesso. Il decesso fa stato quale conclusione dell'assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite.

Modifica dell'assoggettamento

Art. 54 ¹In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 38 sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. È riservato l'articolo 122 capoverso 4.

²L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionatamente alla durata dell'appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Condizioni oggettive

Art. 55
Abrogato.

Effetti

Art. 56
Abrogato.

Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia

Art. 57
Abrogato.

Periodo fiscale per redditi imposti separatamente

Art. 58 ¹L'imposta annua intera per proventi da lotterie e manifestazioni analoghe (art. 36) e per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza (art. 38) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale il provento particolare è stato conseguito. Se ne sono stati conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l'imposta è commisurata alla totalità dei proventi. Per la commisurazione dell'imposta i proventi secondo l'articolo 36 sono considerati separatamente da quelli secondo l'articolo 38.

²L'imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 43 cpv. 2) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.

³Abrogato.

Inizio, fine e modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantionali

Art. 63a ¹La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un Cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i Cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione competente ai sensi dell'articolo 184 capoverso 2 è quella del Cantone della sede o dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.

²L'assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica, giusta l'articolo 61, vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.

³L'utile e il capitale sono ripartiti fra i Cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

- 9. Deduzione delle perdite** **Art. 75 cpv. 1 e 3 (nuovo)** ¹Dall'utile netto del periodo fiscale sono dedotte le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale (art. 100), in quanto non se ne sia potuto tener conto per il calcolo dell'utile netto imponibile di quegli anni.
³I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.
- Calcolo dell'imposta** **Art. 87 cpv. 1** ¹L'imposta sul capitale è dell'1.5 per mille del capitale imponibile.
- Calcolo dell'imposta** **Art. 90 cpv. 1** ¹L'imposta minima è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti.
- Principio** **Art. 95** Le persone giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile. L'imposta immobiliare non è commisurata alla durata dell'assoggettamento.
- Principio** **Art. 97** L'imposta immobiliare è calcolata sul valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.
- Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico** **Art. 118 cpv. 2**
²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.
- Beneficiari di prestazioni previdenziali di diritto privato** **Art. 119 cpv. 2**
²L'aliquota della trattenuta per l'imposta cantonale e comunale è stabilita al 9 per cento dei proventi lordi. Per le prestazioni in capitale l'aliquota è calcolata conformemente all'articolo 38.
- Relazioni intercantionali** **Art. 122 cpv. 4 (nuovo)**
⁴Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo gli articoli 104 e 113 trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della Svizzera, il Cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionatamente alla durata dell'assoggettamento.
- Assistenza tra autorità fiscali** **Art. 184 cpv. 2 (nuovo)**
²Se risulta dalla dichiarazione di imposta di una persona con domicilio o sede nel Cantone che è parimenti contribuente in un altro Cantone, l'autorità di tassazione comunica alle autorità fiscali dell'altro Cantone la dichiarazione di imposta e la tassazione.
- Allegati** **Art. 199 cpv. 2**
²Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l'allegato) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
- Scadenza** **Art. 240 cpv. 3 lett. d)**
d) abrogata;
- Appropriazione indebita di imposte alla fonte** **Art. 270 cpv. 2 (nuovo)**
²Se viene commessa un'appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera di affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una corporazione o di un'istituzione di diritto pubblico è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire.

Appartenenza personale e appartenenza economica

Art. 277 ¹Le persone fisiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica.

²Le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune dove hanno la sede o l'amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica.

³Le persone fisiche e giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza economica devono l'imposta nei comuni dove sono dati i presupposti di assoggettamento.

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L'imposta annua intera dell'articolo 43 capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.

Inizio e fine dell'assoggettamento

Art. 278 ¹In caso di appartenenza personale per l'inizio e la fine dell'assoggettamento all'imposta comunale valgono per analogia le disposizioni degli articoli 7 e 63.

²Nella relazioni intercomunali gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale sono disciplinati dagli articoli 54 capoverso 1 e 63a capoverso 1.

³In caso di appartenenza economica l'assoggettamento all'imposta comunale comincia con l'inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati acquisiti gli elementi imponibili nel Comune. Esso cessa alla fine del periodo fiscale durante il quale sono stati estinti gli elementi imponibili nel Comune. Fanno eccezione gli immobili di persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone per i quali l'assoggettamento nel Comune di situazione dell'immobile cessa con l'inizio del periodo fiscale durante il quale sono stati alienati. In quest'ultimo caso il reddito non più ripartibile è assegnato al Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale.

Assoggettamento e importo

Art. 290 cpv. 1 ¹L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 20.mo anno di età.

Assoggettamento

Art. 291 cpv. 1 ¹Le persone fisiche e giuridiche devono pagare un'imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine dell'anno civile.

In generale

Art. 293 L'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti.

PARTE DECIMA

TITOLO I

Capitolo VII (nuovo)

Disposizioni concernenti il cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche

Principio

Art. 321a (nuovo) Il nuovo diritto concernente la tassazione annuale per le persone fisiche è applicabile per la prima volta al periodo fiscale 2003. La tassazione e la riscossione delle imposte fino all'anno 2002 compreso sono disciplinati dal vecchio diritto.

Passaggio alla tassazione annuale delle persone fisiche
a) Contribuenti interessati

Art. 321b (nuovo) Il disciplinamento concernente il passaggio alla tassazione annuale delle persone fisiche è applicabile ai contribuenti che sono assoggettati all'imposta nel Cantone all'inizio dell'anno 2003 e che lo erano anche durante il periodo fiscale 2001/2002.

b) Imposta sul reddito e sulla sostanza

Art. 321c (nuovo) Le imposte sul reddito e sulla sostanza del periodo fiscale 2003 sono tassate e riscosse conformemente al nuovo diritto.

c) Proventi straordinari degli anni 2001 e 2002

Art. 321d (nuovo) ¹I proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un esercizio che si è concluso in questi anni soggiacciono, per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un'imposta annua intera. Sono riservati gli articoli 36, 37 e 38.

²Sono considerati proventi straordinari in particolare le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, i proventi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderatamente a interesse unico e da dividendi di sostanza, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio, nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa indipendente.

Procedura di tassazione dei proventi straordinari degli anni 2001 e 2002

Art. 321e (nuovo) ¹I proventi straordinari del medesimo anno sono cumulati e soggiacciono, assieme, ad una sola imposta annua intera.

²L'imposta è calcolata applicando le aliquote valevoli per il periodo fiscale 2001/2002. La situazione personale è quella determinante all'inizio di quest'ultimo periodo fiscale.

³Le deduzioni sociali secondo l'articolo 34 non sono accordate. Le spese in relazione di diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

⁴L'imposta scade con la notifica della decisione di tassazione.

⁵L'imposta comunale è assegnata al Comune dove sono dati i presupposti per l'assoggettamento secondo l'articolo 277 capoverso 1.

Spese straordinarie degli anni 2001 e 2002

Art. 321f (nuovo) ¹Dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1. gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002.

²Sono considerate spese straordinarie unicamente:

- a) le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall'articolo 31 capoverso 4;
- b) i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. e);
- c) le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura di cui superano mediamente le spese già considerate.

³Le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente. La procedura applicabile è quella dell'articolo 234. La presentazione della dichiarazione d'imposta di cui all'articolo 321h è considerata quale domanda di revisione.

Modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantionali negli anni 2001 e 2002

Art. 321g (nuovo) ¹In caso di partenza dal Cantone negli anni 2001 o 2002 i proventi straordinari dell'articolo 321d e le spese straordinarie dell'articolo 321f conseguiti o sostenuti fino alla data di partenza sono imponibili, rispettivamente deducibili in Ticino.

²In caso di arrivo nel Cantone negli anni 2001 o 2002 i proventi straordinari dell'articolo 321d e le spese straordinarie dell'articolo 321f conseguiti o sostenuti dalla data di arrivo nel Cantone fino al 31 dicembre 2002 sono imponibili, rispettivamente deducibili in Ticino.

Dichiarazione di imposta per gli anni 2001 e 2002

Art. 321h (nuovo) ¹I contribuenti devono presentare, nell'anno 2003, una dichiarazione di imposta completa compilata conformemente alle disposizioni concernenti la tassazione biennale praenumerando. Essa serve a determinare i redditi e le spese straordinari, a chiedere il rimborso dell'imposta preventiva, a procedere alle comunicazioni all'AVS per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa e a verificare i casi di tassazione intermedia.

²La dichiarazione di imposta deve essere comprensiva dei redditi straordinari (art. 321d) e delle spese straordinarie di cui si chiede la deduzione (art. 321f).

Tassazione intermedia per cessazione di attività negli anni 2001 o 2002

Art. 321i (nuovo) In relazione all'articolo 55 lettera b) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 la tassazione intermedia è data anche quando la cessazione dell'attività lavorativa ha una durata di almeno sei mesi senza interruzioni apprezzabili negli anni 2001 e 2002.

II.

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio 2003.

²La presente modifica di legge si applica, la prima volta, all'imposta dovuta per l'anno della sua entrata in vigore.

³L'articolo 321i è applicato retroattivamente agli eventi che si verificano negli anni 2001 e 2002.

Bellinzona, 4 giugno 2002

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Bignasca**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 29 luglio 2002 no. 129)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario: Rodolfo Schnyder
